



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 12 MARZO 2009

1) Ricorso A.C. GUIDONIA MONTECELIO **ACCOLTO**, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e diffida inflitta alla reclamante seguito gara Guidonia Montecelio/Morolo del 5.10.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell'8.10.08)

2) Ricorso PROCURATORE FEDERALE **RESPINTO**

avverso il proscioglimento dei Signori Buzzi Angelo, Ravasi Giuseppe, Sani Mauro, dirigenti della Società Crociati Noceto SSD e la Soc. Crociati Noceto SSD dalle violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all'art. 39 N.O.I.F. a seguito di proprio deferimento (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 10.12.20089)

3) Ricorso Sig. TAGLIOLINI PAOLO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN dell'11.2.2009)

Riuniti i ricorsi nn. 3) e 4) li **RESPINGE** entrambi

4) Ricorso Sig.ra FRASCA Anna Maria

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 alla reclamante;
- ammenda di € 1.000,00 all'A.P. Olimpia, inflitte a di seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente inflitte degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN dell'11.2.2009)

5) Ricorso U.S.D. NOVESE S.r.l.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Picentino Edoardo seguito gara Campionato Nazionale Juniores Novene/Sarzanese del 21.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 25.2.2009)

6) Ricorso Sig. VARRA' Domenico

RESPINTO

avverso la sanzione dell'inibizione per 2 gare effettive inflittagli seguito gara Rosarno/Trapani dell'1.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

7) Ricorso A.S.D. CALCIO POMIGLIANO

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta alla società A.S.D. Calcio Pomigliano nella sola ammenda di € 2.500,00 con diffida.

Avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 con obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse inflitta seguito gara Calcio Pomigliano/Bacoli Sibilla dell'1.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

8) Ricorso A.S.D. CALCIO POMIGLIANO

RESPINTO

Avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al Sig. Bucaro Giovanni seguito gara Calcio Pomigliano/Bacoli Sibilla dell'1.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)